

FABIO VALENZA

GLI AMARI FRUTTI DEL BENEFICIO DI INVENTARIO ...
ossia della procedura dell'eredità beneficiata, quale patrimonio separato

Il caso.

Tizio, nominato erede dallo zio Caio, deceduto il 10 maggio 1999, ha accettato l'eredità con beneficio di inventario. Avendo ricevuto la notifica dell'opposizione dei creditori ereditari alla liquidazione individuale, inizia la procedura della liquidazione concorsuale, che dura *quasi* tre anni per la necessità di procedere, con le prescritte autorizzazioni, ad alienazioni di beni immobili ereditari di non facile ed immediata liquidazione, tra cui la villa Corneliana, legata dal defunto all'amico Sempronio. Dopo aver pagato tutti i creditori, Caio decide di investire i frutti civili (canoni di locazione) prodotti dai beni immobili ereditari (ville ad alto reddito), durante la procedura di liquidazione, acquistando, in data 1° aprile 2002, un monolocale per uso personale. Il 10 aprile 2002 a Tizio si presenta Sempronio, rientrato definitivamente in Italia, il quale contesta la validità della vendita della villa Corneliana legatagli da Caio e, comunque, la decadenza di Tizio dal beneficio di inventario.

Quesiti.

- 1** Quali sono gli effetti della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario?
- 2** Quali sono i poteri e gli obblighi di amministrazione dell'erede beneficiato? In quali casi e seguendo quale procedura l'erede beneficiato può vendere i beni che hanno formato oggetto di un legato di specie?
- 3** Qual è la sorte dei frutti dei beni ereditari in caso di accettazione con beneficio di inventario? Quando può dirsi conclusa la fase dell'amministrazione dell'eredità beneficiata?

Bibliografia.

BONILINI, G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2000; CAPOZZI, G., *Successioni e donazioni*, 2^a ed., Milano, 2002; CICU, A., *Successioni per causa di morte*, Parte generale, in *Tratt. dir. civ. e comm.* diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano,

1961; FERRI, L., *Successioni in generale*, Art. 512-535, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1980; GROSSO, G., e BURDESE, A., *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato dir. civ. it.*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1977; LOREFICE, P., *Dei provvedimenti di successione*, in *Tratt. della volontaria giurisdizione*, V, Padova, 1991; NATOLI, U., *L'amministrazione dei beni ereditari*, Milano, 1968-1969, vol. II; PRESTIPINO, G., *Delle successioni in generale*, in *Commentario teorico-pratico al codice civile dir.* da V. De Martino, 1981, Roma; SANTARCANGELO, G., *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale*, Volume III, *Scomparsa, assenza e uffici successori*, Milano, 1986.

Giurisprudenza.

Cass., 29 aprile 1993, n. 5067, in *Giur. It.*, 1995, I, 1, p. 536; Cass., 12 novembre 1979, n. 5832, in *Riv. notar.*, 1980, p. 580; Cass., 17 ottobre 1966, n. 2482, in *Foro It. Mass.*, 1996; Cass., 10 dicembre 1958, n. 3863, in *Foro It. Mass.*, 1958;

Soluzione.

1 Gli effetti della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario sono previsti dall'articolo 490 cod. civ., che ne dà una indicazione di sintesi, utilissima a fini dommatici e ricostruttivi, al primo comma, laddove fa riferimento all'effetto del «tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede», e, deduttivamente, indicazioni analitiche ed esplicative, al secondo comma, laddove fa riferimento alla sopravvivenza, verso l'eredità, di tutti i diritti e gli obblighi che l'erede aveva verso il defunto; alla limitazione della responsabilità dell'erede per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati, commisurata al valore dei beni pervenuti all'erede medesimo; alla preferenza che hanno i creditori dell'eredità ed i legatari sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell'erede, salvo il venir meno di tale preferenza nei casi di decadenza dell'erede dal beneficio di inventario. Superate le teorie dell'eredità beneficiata quale persona giuridica e dell'intrasmissibilità all'erede beneficiato dei debiti ereditari, che, pertanto, si estinguerebbero per trasformarsi nel diritto di garanzia dei creditori e dei legatari sui beni ereditari ⁽¹⁾, la ricostruzione dommatica dell'eredità beneficiata, che si impone per coerenza logica e sistematica, è quella del patrimonio separato ⁽²⁾, imputabile pur sempre all'erede, successore a titolo universale nel complesso dei rapporti patrimoniali attivi e passivi del defunto. Merita di essere approfondito l'effetto, indicato dall'art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ., della limitazione di responsabilità dell'erede beneficiato,

⁽¹⁾ Cfr. A. CICU, *op. cit.*, p. 97; L. FERRI, *op. cit.*, p. 325.

⁽²⁾ Cfr. G. GROSSO e A. BURDESE, *op. cit.*, p. 265; G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 175.

commisurata al valore dei beni che siano a lui pervenuti. Ci si è, infatti, chiesto se tale limitazione comporti che l'erede risponda dei debiti ereditari e dei legati anche con i propri beni personali, ma, comunque, limitatamente al valore dei beni ereditari, o che risponda *soltanto* con i beni ereditari. La seconda tesi ⁽³⁾ si lascia preferire per coerenza sistematica nonostante l'equivocità dell'espressione letterale utilizzata nell'art. 490 cod.civ. Dispone, infatti, l'articolo 497 cod. civ., che l'erede può essere costretto al pagamento con i propri beni, soltanto quando sia stato costituito in mora a presentare il conto e non abbia, ancora, soddisfatto a tale obbligo, mentre, dopo la liquidazione del conto, può esservi costretto soltanto fino alla concorrenza delle somme, di cui risulti debitore. Altrettanto decisivi sono gli articoli 1203, n. 4, cod. civ., che dispone la surrogazione legale a favore dell'erede beneficiato, che paga con danaro proprio i debiti ereditari, e l'art. 507 cod. civ., che prevede la liberazione da ogni responsabilità dell'erede, che esegua il rilascio dei beni ereditari, con la conseguente nomina di un curatore ⁽⁴⁾. Altri effetti sono quelli previsti dall'articolo 2941, n. 5, cod. civ., che dispone la sospensione della prescrizione nei rapporti tra l'erede e l'eredità beneficiata, e dall'articolo 2830 cod.civ., che dispone il divieto di iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni ereditari, anche in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore, e ciò per non alterare la *par condicio creditorum* ⁽⁵⁾, nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio ereditario, con finalità di liquidazione, che consegue alla dichiarazione di accettazione beneficiata, o alla nomina di un curatore dell'eredità giacente.

2 L'erede beneficiato, infatti, è, ad un tempo, titolare dei beni ereditari, costituiti in patrimonio separato, ma è, altresì, amministratore di tali beni, anche in funzione della tutela di interessi altrui e cioè della soddisfazione delle ragioni dei creditori ereditari e dei legatari; viene, cioè, ad essere investito di un ufficio di diritto privato ⁽⁶⁾ ed, in quanto tale, i suoi poteri di amministrazione sono soggetti a precise regole e vincoli procedurali ⁽⁷⁾. In particolare, egli

⁽³⁾ Cfr. G. GROSSO e A. BURDESE, *op. cit.*, p. 449; Cass. 29 aprile 1993, n. 5067, *cit.*

⁽⁴⁾ Sul rilascio dei beni ai creditori, cfr. G. BONILINI, *op. cit.*, pp. 97-98.

⁽⁵⁾ Cfr. Cass. 17 ottobre 1966, n. 2482, *cit.*; Cass., 10 dicembre 1958, n. 3863, *cit.*

⁽⁶⁾ Cfr., in tal senso, F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. III * Parte seconda, 8^a ed., Milano, 1952, p. 536; G. CAPOZZI, *op. cit.*, pp. 183-184; *contra*, nel senso che l'erede beneficiato sia un amministratore di beni propri *cum onere*, U. NATOLI, *op. cit.*, p. 125 ss.

⁽⁷⁾ La circostanza che la funzione amministrativa dell'erede riguardi, comunque, beni di sua titolarità, ne determina soltanto un'attenuazione di responsabilità, che non si estende oltre la colpa grave; cfr. art. 491 cod. civ.

può compiere soltanto gli atti evidentemente utili o necessari ed urgenti per la conservazione del patrimonio, e quelli necessari per la sua liquidazione, con esclusione di quelli volti ad un incremento del patrimonio o ad un migliore impiego dello stesso⁽⁸⁾. L'erede beneficiato può compiere, senza bisogno di alcuna autorizzazione giudiziale, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve farsi autorizzare dal Tribunale dell'aperta successione, organo monocratico per i beni mobili, ed organo collegiale per i beni immobili, per compiere, senza decadere dal beneficio di inventario⁽⁹⁾, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, come gli atti dispositivi e gli atti che impegnano, in genere, non il reddito, ma il capitale del patrimonio ereditario. Se, poi, l'erede beneficiato è un minore, un emancipato, un interdetto o inabilitato -, nei quali casi, oltre che nell'ipotesi di eredità devolute ad enti senza fini di lucro, la forma dell'accettazione beneficiata è l'unica possibile -, l'autorizzazione del Tribunale del luogo dell'aperta successione dovrà essere data, acquisito il parere del Giudice tutelare, competente in base al domicilio dell'erede beneficiato. La liquidazione dell'eredità beneficiata può avvenire in forma individuale o concorsuale. Nella prima ipotesi, l'erede paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano⁽¹⁰⁾, salve, ovviamente, le cause legittime di prelazione, con l'avvertenza che, prima che venga effettuato un pagamento, tutti i creditori che ne hanno fatto richiesta concorrono, anche se le domande non sono contestuali⁽¹¹⁾, mentre, esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei

⁽⁸⁾ Cfr. G. SANTARCANGELO, *op. cit.*, pp. 502-503.

⁽⁹⁾ In caso di erede beneficiato incapace o limitatamente capace, l'atto di straordinaria amministrazione, compiuto senza la prescritta autorizzazione, che in questo caso è disposta anche a tutela dell'interesse dell'erede incapace o limitatamente capace, è affetto da annullabilità, che può essere fatta valere dall'incapace e dal legale rappresentante, e, secondo alcuni autori, anche dai creditori e dai legatari, ma non comporta la decadenza dal beneficio d'inventario; cfr. G. SANTARCANGELO, *op. cit.*, p. 522. Nel senso di attribuire la legittimazione all'azione di annullamento soltanto all'incapace ed al legale rappresentante, v. L. Ferri, *op. cit.*, p. 312; G. GROSSO e A. BURDESE, *op. cit.*, p. 464; *contra*, nel senso di attribuirlo anche ai creditori e legatari, U. NATOLI, *op. cit.*, p. 242.

⁽¹⁰⁾ La dottrina più attenta ha, peraltro, affermato che l'erede può pagare i legatari, che abbiano presentato domanda prima di altri creditori, solo qualora vi sia denaro sufficiente per tutti. In caso di domanda di pagamento avanzata contemporaneamente da creditori ereditari e legatari, la stessa dottrina afferma che, se nell'attivo non vi sono beni sufficienti a soddisfare le ragioni di tutti, la preferenza spetta ai creditori, mentre i legatari concorreranno sul residuo. Cfr., in tal senso, G. SANTARCANGELO, *op. cit.*, p. 533.

⁽¹¹⁾ Cfr. G. PRESTIPINO, *op. cit.*, p. 320; G. SANTARCANGELO, *op. cit.*, p. 529; *contra* U. NATOLI, *op. cit.*, 162.

limiti del valore del legato, con un'azione che si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito non si sia anteriormente prescritto. Nella seconda ipotesi, l'erede beneficiato deve osservare una particolare procedura⁽¹²⁾, che si articola nelle fasi della formazione dello stato passivo, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato di graduazione e del pagamento dei debiti ereditari. In questa seconda ipotesi, i creditori ed i legatari, che non hanno presentato la dichiarazione di credito, hanno azione contro l'erede soltanto nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. La scelta tra le due forme di liquidazione spetta all'erede beneficiato, con la limitazione che essa viene meno se, entro un mese dalla trascrizione della dichiarazione di accettazione beneficiata, i creditori ereditari ed i legatari abbiano fatto opposizione alla liquidazione individuale. L'articolo 499, ultimo comma, cod. civ., disposto in tema di liquidazione concorsuale, stabilisce che, «qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari». Da tale norma si ricava che il bene oggetto di un legato di specie può essere venduto, soltanto se il ricavato dalla vendita degli altri beni si riveli insufficiente al pagamento dei creditori. Ne deriva, che l'erede beneficiato può rifiutare la consegna della cosa legata fino a quando non abbia verificato che la vendita di essa non sia necessaria, mentre, se la consegna è subito avvenuta, incombe sul legatario l'obbligo di rilasciare la cosa, una volta verificata l'insufficienza dell'asse ereditario. Questa disciplina trova corrispondenza, sul piano processuale, nell'articolo 747, ultimo comma, cod. proc. civ., per il quale «se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto di un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario», il quale può intervenire e proporre reclamo⁽¹³⁾. Si discute se questa disciplina si applichi ed in che misura nell'ipotesi della liquidazione individuale dell'eredità. Secondo alcuni autori⁽¹⁴⁾, in questa ipotesi, letteralmente non prevista dall'articolo 499, ult. co., cod. civ., il legatario può chiedere la consegna della cosa propria all'erede, che non potrebbe rifiutarla, nemmeno qualora vi siano creditori che abbiano chiesto il pagamento ed i beni ereditari non fossero sufficienti a soddi-

⁽¹²⁾ Sulla procedura della liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, cfr. G. BONILINI, *op. cit.*, p. 97.

⁽¹³⁾ Cfr. G. SANTARCANGELO, *op. cit.*, p. 545.

⁽¹⁴⁾ Cfr. A. CICU, *op. cit.*, p. 317; U. NATOLI, *op. cit.*, p. 229.

sfarli. Secondo altra parte della dottrina ⁽¹⁵⁾, in caso di insufficienza dei beni ereditari al pagamento di tutti i creditori, che si sono presentati, prima che la cosa venga consegnata al legatario, l'erede può venderla, osservata la procedura di cui all'art. 747 ult. co., cod. proc. civ.

3 Si potrebbe discutere, sul piano teorico, se il limite della responsabilità dell'erede beneficiario al valore dei beni a lui pervenuti si riferisca soltanto ai beni relitti dal defunto al momento dell'apertura della successione, o non riguardi anche (il valore de) i frutti che tali beni abbiano prodotto durante la fase della liquidazione dell'eredità. Nella prima opzione interpretativa, l'effetto di separazione patrimoniale derivante dall'accettazione beneficiaria produrrebbe il risultato di isolare, all'interno del patrimonio dell'erede, soltanto (il valore capitale de) i beni relitti dal defunto, mentre i frutti di questi sarebbero pienamente disponibili dall'erede. La seconda opzione interpretativa, in omaggio all'antica massima, secondo cui *accessorium sequitur principale*, assoggetta anche i frutti allo stesso regime previsto per i beni ereditari, che li hanno prodotti, individuando una nozione ampia, e logicamente più coerente, di patrimonio separato, che meglio si pone in rapporto ad indici normativi presenti nella disciplina di altre ipotesi di separazione patrimoniale, quale, ad esempio, l'articolo 170 cod. civ., disposto in tema di fondo patrimoniale. Nello specifico ambito della disciplina dell'eredità beneficiaria vi è, peraltro, una norma che assume un rilievo decisivo per la risoluzione del dubbio interpretativo nel secondo senso proposto: per l'articolo 492 cod. civ., infatti, «se i creditori o altri interessati lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili..., per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzano al pagamento dei creditori ipotecari». L'effetto di separazione patrimoniale riguarda, quindi, anche i frutti dei beni ereditari, ma tale incomunicabilità di effetti economico-giuridici dal patrimonio personale dell'erede a quello ereditario e viceversa non può dirsi senza limiti di tempo; altrimenti saremmo in presenza di un effetto più pregnante che la dottrina ama definire di *segregazione patrimoniale* ⁽¹⁶⁾. Con riferimento ai beni mobili, quali sono i frutti naturali e civili, non è più necessaria, per il compimento di un atto dispositivo che li riguardi, senza incorrere nella decadenza dal beneficio di inventario, l'autorizzazione del Tribunale del luogo di apertura della successione, organo monocratico, nel caso della li-

⁽¹⁵⁾ Cfr. L. FERRI, *op. cit.*, p. 325; G. PRESTIPINO, *op. cit.*, p. 323. Cfr., altresì, in giurisprudenza, Cass., 12 novembre 1979, n. 5832, *cit.*

⁽¹⁶⁾ Cfr. M. LUPOI, *Trusts*, 2^a ed., Milano, 2001, p. 565 ss.

liquidazione individuale, decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione beneficiata, e, nel caso della liquidazione concorsuale, decorsi tre anni dal giorno in cui lo stato di graduazione sia divenuto definitivo o sia passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto. Lo stesso limite temporale di tre anni vale, nel caso della liquidazione concorsuale, anche per i beni immobili che non fossero stati alienati, non essendosene ravvisata la necessità, mentre, nel caso della liquidazione individuale, poiché il termine di cinque anni per la libera disponibilità è previsto soltanto per i beni mobili, i beni immobili rimarranno vincolati, anche oltre il termine decennale di prescrizione, al soddisfacimento di ipotetici creditori ereditari a termine iniziale o sottoposti a condizione sospensiva; i soggetti capaci potranno, peraltro, disporre dei beni, decadendo, senza conseguenze dannose, dal beneficio di inventario, mentre si ammette, nella pratica, dalla giurisprudenza onoraria, la possibilità di chiedere l'autorizzazione alla vendita per necessità personali degli eredi incapaci o limitatamente capaci, dimostrando che non esistono più creditori ereditari da soddisfare⁽¹⁷⁾. Nel caso di specie, la vendita, ad opera dell'erede beneficiato Tizio, della villa Corneliana, legata dal defunto a Sempronio, è valida ed opponibile a costui, se la stessa sia stata autorizzata nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 747, ultimo comma, cod. proc. civ., con la notifica del ricorso al legatario⁽¹⁸⁾. L'eventuale insussistenza dei presupposti sostanziali per la vendita del bene legato, ad esempio qualora fosse stato sufficiente attingere anche ai frutti civili prodotti dai beni ereditari, per il soddisfacimento di tutti i creditori ereditari, avrebbe potuto essere fatta valere dal legatario Sempronio all'interno del procedimento previsto dall'articolo da ultimo citato; tuttavia, una volta ottenuta dall'erede beneficiato l'autorizzazione alla vendita, ferma la responsabilità (non limitata) di costui, per colpa grave, verso il legatario nell'ipotesi dell'insussistenza dei presupposti sostanziali, l'ac-

⁽¹⁷⁾ Cfr. G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 193.

⁽¹⁸⁾ In mancanza di notifica, l'eventuale provvedimento autorizzativo sarebbe nullo, ma non giuridicamente inesistente, e, pertanto, il relativo vizio sarebbe inopponibile al terzo acquirente di buona fede, ai sensi dell'articolo 742 cod. proc. civ. Tuttavia, se si ritiene che la legittimazione, dell'erede, a disporre di un bene oggetto di un legato di specie e, quindi, di proprietà altrui, rientri, pur sempre, nel fenomeno della rappresentanza (legale), la mancata notifica del ricorso al legatario controinteressato (rappresentato), potrebbe determinare la stessa situazione di inefficacia, che si verifica nel caso di negozio compiuto dal *falsus procurator*. Cfr. F. MAZZACANE, *La giurisdizione volontaria nell'attività notarile*, Roma, 1986, p. 82, per il quale l'inopponibilità del vizio del provvedimento, ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ., non esclude l'impugnabilità del negozio ad esso connesso per vizio suo proprio, come nel caso di negozio concluso da un soggetto non legittimato.

quisto del terzo di buona fede è fatto salvo, per il principio generale desumibile dall'articolo 742 cod. proc. civ, secondo il quale i provvedimenti di volontaria giurisdizione «possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca». Qualora, invece, sussistessero tutti i presupposti per la liquidazione del bene legato, il credito, o meglio il diritto di proprietà del legatario Sempronio, avrebbe, soltanto, per oggetto la somma residua dopo il pagamento dei creditori ereditari. In ogni caso, la disposizione, per uso personale, di danaro ereditario, quale sarebbe, comunque, per le considerazioni svolte, quello ricavato dal reddito di beni ereditari, ha comportato la decadenza dell'erede Tizio dal beneficio di inventario e, pertanto, ne determina la responsabilità illimitata, vale a dire anche con i suoi beni personali, responsabilità, che, peraltro, nel caso di insufficienza degli altri beni ereditari, compresi i frutti, per il soddisfacimento di tutti i crediti ereditari, e, pertanto, nel caso di sussistenza dei presupposti sostanziali per la vendita del bene legato, riguarderebbe, pur sempre, un diritto del legatario, ridotto per legge alla somma residua dalla liquidazione.